

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2014
130^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta ed illustra l'emendamento 2.1002 (testo 3), pubblicato in allegato. La proposta riformulata prevede, tra i casi di colpa grave sanzionabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, anche la violazione del diritto dell'Unione europea determinata da negligenza inescusabile. Lo stesso relatore fa presente, tuttavia, che non essendo i provvedimenti in titolo calendarizzati per l'Assemblea, si potrebbe valutare l'ipotesi di rinviare il prosieguo dell'esame degli emendamenti alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, anche alla luce della preannunciata riforma governativa dell'intero sistema di giustizia che, come è noto, comprende anche la modifica della disciplina della responsabilità dei magistrati.

Il vice ministro COSTA, ricordando che lo scorso 30 giugno il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia hanno annunciato un disegno di riforma complessiva della giustizia articolato in dodici punti, tra i quali è compresa proprio la responsabilità civile dei magistrati, e che, per circa due mesi, sarà aperto un forum *on line* per dibattere sui diversi profili sottesi alla riforma, conviene con la proposta del relatore di rinviare a settembre il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo. In tal modo, il lavoro già svolto dalla Commissione potrà essere coordinato con i contenuti del progetto di riforma che l'Esecutivo è in procinto di mettere a punto.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) ritiene che debbano essere accolte le proposte del relatore e del rappresentante del Governo. Dopo aver precisato, a nome del proprio gruppo, che la riforma della responsabilità civile dei magistrati non può prescindere dalla conferma del principio della responsabilità indiretta, fermo il diritto di rivalsa dello Stato sul singolo magistrato, osserva che alcune questioni debbono ancora trovare una soluzione condivisa tra le diverse forze politiche e, pertanto, è senz'altro opportuno un rinvio dei lavori, anche alla luce dell'opportunità di coordinamento con i propositi di riforma annunciati dal Governo.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) non ritiene sussistano le condizioni per un rinvio dell'esame dei disegni di legge sulla responsabilità dei magistrati; questi sono già in fase di discussione avanzata in Commissione. Inoltre, ravvisa una contraddizione tra quanto affermato dal vice ministro Costa nella seduta di ieri, allorché aveva precisato che, allo stato, il Governo non ha

ancora predisposto un articolato compiuto, e la richiesta di sospensione dei lavori in tale materia, avanzata dallo stesso Vice ministro nella seduta odierna. Peraltro, i dodici punti della preannunciata riforma della giustizia da parte del Governo potrebbero investire gran parte delle materie all'esame della Commissione. Pertanto, reitera la richiesta affinché il Ministro della giustizia intervenga in Commissione a riferire non solo sulle numerose questioni che gli erano state sottoposte in occasione dello svolgimento delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero, ma anche sui contenuti specifici della riforma appena annunciata e sul delicato problema della riforma della geografia giudiziaria.

Il senatore **BARANI** (*GAL*) rileva che il popolo sovrano, attraverso una ormai risalente consultazione referendaria, si espresse a favore dell'introduzione di una forma di responsabilità diretta dei giudici e pertanto, anche a tacere di altre ragioni, la riforma della legge Vassalli non dovrebbe essere procrastinata oltremodo.

Il senatore **GIARRUSSO** (*M5S*) ritiene che non possano essere condivise le ragioni che militerebbero, secondo il relatore e il vice ministro Costa, in favore della richiesta di rinvio dell'esame dei disegni di legge in titolo. Un rallentamento dei lavori della Commissione sulla complessa materia della responsabilità dei giudici, in concreto, non gioverebbe al Paese e al sistema istituzionale in questo delicato momento storico.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) chiede delucidazioni su quali dei dodici punti dell'annunciata riforma governativa della giustizia riguardino precisamente l'attività legislativa già avviata dalla Commissione. Ricorda, poi, che nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea (Atto Senato 1533) è stato approvato dalla Camera dei deputati un emendamento che introduce, di fatto, una forma di responsabilità diretta dei giudici. E' pertanto evidente che si impone la necessità di coordinare tale disposizione non solo con le proposte già all'esame della Commissione, ma anche con il disegno di legge in corso di definizione da parte del Governo.

Il senatore **ALBERTINI** (*NCD*), osservando che l'urgenza della riforma della legge Vassalli deriva soprattutto dalla procedura d'infrazione pendente sull'Italia nonché dalla giurisprudenza europea e che, pertanto, non può essere procrastinata a lungo, esprime tuttavia un orientamento favorevole al rinvio della votazione sugli emendamenti accantonati fino alla definizione del progetto di riforma preannunciato dal Governo. Auspica, quindi, che entro il mese di settembre la Commissione e il Governo possano convergere sull'approvazione di un testo coerente con le disposizioni già approvate in sede di esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente **PALMA**, a titolo personale, non concorda con la richiesta di rinvio dell'esame testé avanzata; infatti, ad oggi il Governo non ha ancora predisposto un disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Né ritiene possa essere considerato di una qualche rilevanza, ai fini dell'organizzazione dei lavori parlamentari, il forum *on-line*, cui ha accennato il vice ministro Costa. Tuttavia, prendendo atto del fatto che il relatore ha oggi presentato una riformulazione sostanzialmente innovativa dell'emendamento che tipizza la colpa grave ai fini del risarcimento del danno, ritiene opportuno fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1002 (testo 3) per le ore 18 di giovedì 31 luglio.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

2.1002 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

- a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;
- b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;
- e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

3-bis. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile.".»